



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile, composta dai signori magistrati:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1) | dott. Matteo Antonio Sansone | Presidente relatore |
| 2) | dott. Luciano Guaglione | Consigliere |
| 3) | dott. Giuseppe Dibisceglia | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 2989 dell'anno 2018 avente ad oggetto: controversie bancarie.

TRA

S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore
, rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avvocati Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avvocato Paolo Tangari alla via Trevisani numero 106

APPELLANTE

E

s.p.a. quale mandataria in nome e per conto di
s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, così denominata e trasformata da a incorporante
la
, rappresentata e difesa dall'avvocato
per mandato in calce separato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avvocato (



APPELLATA

All'udienza collegiale del 13 novembre 2020 tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione notificato telematicamente il 25 ottobre 2018, la società _____ S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza numero 2264/2018 emessa dal tribunale di Foggia il 13 settembre 2018 con la quale il giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta dalla società _____ nei confronti della Banca _____ s.p.a., così provvedeva:

-dichiarava il difetto di legittimazione della società attrice relativamente alla domanda di nullità della fideiussione omnibus;

-rigettava le domande attoree;

-rigettava la domanda riconvenzionale;

-compensava integralmente le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio.

Si rileva dalla sentenza del tribunale che la società _____ aveva citato in giudizio la Banca _____ sostenendo la nullità parziale delle clausole economiche del rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente ordinario a decorrere dal 1995. Aveva chiesto quindi l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti al momento della chiusura del rapporto ovvero del pagamento depurato dalle appostazioni derivanti dalle illegittime clausole contrattuali (anatocismo, interessi indebiti, valute fittizie, commissione di massimo scoperto e spese non dovute), con la conseguente restituzione in caso di revoca del rapporto, delle somme indebitamente versate oltre agli interessi legali. Aveva ancora chiesto la dichiarazione di nullità delle fideiussioni omnibus con la condanna della banca alla rettifica della illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo della esposizione falsamente qualificata e quantificata.

Osservava il giudice di primo grado che i tassi di interesse in misura superiore a quella legale, la commissione di massimo scoperto, le spese, la determinazione delle valute e l'anatocismo risultavano regolarmente pattuiti per iscritto (come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta), sicché sul punto



erano infondate le domande attoree volte alla declaratoria dell'illegittimità delle relative clausole. In particolare,

- la deduzione attorea circa il rinvio, per la determinazione degli interessi, alla clausola c.d. uso piazza era stata tardivamente introdotta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., atteso che secondo il vigente sistema processuale le preclusioni assertive maturavano con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.;

- doveva essere esclusa la nullità della pattuizione in sé della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa; infatti, anche prima della riforma attuata col D.L. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, la previsione della commissione di massimo scoperto trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (in motivazione Cass. n. 870/2006; Cass. n. 11772/2002; Trib. Milano n. 11710/2016);

- non era stato oggetto di contestazione specifica che la banca convenuta si fosse adeguata alle prescrizioni della deliberazione C.I.C.R. del 9.2.2000 con decorrenza dal 31.3.2000.

Quanto agli interessi applicati asseritamente al di sopra del tasso usurario, la domanda era sfornita di prova, non avendo l'attrice allegato i decreti ministeriali con i tassi soglia via via vigenti: infatti, colui che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia; il tribunale citava Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941, secondo cui la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati, il che non era avvenuto nella specie.

Proseguiva il giudice di primo grado osservando che la proposizione della domanda di accertamento negativo del credito non inverte i comuni oneri probatori scanditi dall'art. 2697 c.c.

Secondo l'indirizzo fatto proprio dal Tribunale decidente - a seguito del mutamento di indirizzo maturato sul punto in seno alla Corte di Cassazione - nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di conto corrente, l'attore (sia esso la banca, sia esso il cliente) ha sempre l'onere di provare per intero il rapporto dedotto. Nel caso di specie la società attrice che aveva richiesto il ricalcolo del saldo riveniente dal conto corrente aveva l'onere di documentare in via totale e completa le movimentazioni del conto corrente. Il tribunale non riteneva attendibile una ricostruzione parziale relativa ad un rapporto di conto corrente, non potendosi un simile complesso rapporto ricostruire sulla base di mere presunzioni o solo parzialmente, applicando ad esempio, in mancanza di tutti gli estratti conto, il metodo del ricalcolo a saldo zero.

Se, infatti, è assente la documentazione idonea alla ricostruzione del rapporto di conto corrente relativa ad un determinato periodo - anche nell'ipotesi in cui manchi



un solo estratto conto – non può procedersi alla ricostruzione del rapporto nella sua interezza, non potendosi documentare e provare (neppure per presunzioni) quanto accaduto nel periodo in cui è assente la documentazione di riferimento.

Nel caso di specie, l'attrice aveva omesso la produzione integrale degli estratti conto (così come ammesso espressamente dall'attrice nell'elaborato del consulente di parte, allegato sub 3 all'atto di citazione; come emerso in sede di C.T.U. e come precisato a verbale di udienza del 12.9.2018: in particolare, non risultavano depositati gli estratti conto relativi ad interi periodi intermedi, come ad esempio, a tutto il 1999). Nondimeno, l'attrice ben avrebbe potuto richiedere in via stragiudiziale e prima del giudizio la documentazione mancante, ai sensi dell'art. 119 D. lgs. n. 385/1993: tale onere non risultava essere stato assolto dall'attrice, la quale solo in giudizio aveva richiesto l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

L'uso di tale strumento in corso di causa, ove non preceduto da una rituale richiesta stragiudiziale, era inammissibile a parere del primo giudice tenuto conto che trattasi di strumento non sostitutivo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., i cui presupposti sono la necessità dell'acquisizione al processo e l'impossibilità che il documento sia fornito dalla parte. Nella specie, l'attrice non aveva dimostrato di essere impossibilitata a procurarsi la documentazione prima dell'instaurazione del giudizio.

Stante, pertanto, l'assenza di documentazione idonea alla ricostruzione dell'intero corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa, non risultava possibile ricalcolare il saldo finale effettivo dello stesso. Al riguardo, non risultavano attendibili neanche le risultanze della svolta C.T.U., non fondandosi la stessa sulla documentazione completa e non essendo quindi idonea all'individuazione del saldo finale del conto corrente.

Il tribunale citava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato o per la rideterminazione del saldo è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata tempestivamente dalla banca convenuta, ne doveva essere disposto il rigetto per le medesime ragioni sopra rilevate in ordine al difetto di prova dell'intero credito essendo pacifico tra le parti (e, tra l'altro, emerso in sede di C.T.U.) che la banca aveva ricostruito il proprio credito sulla base degli estratti conto relativi al periodo dal 2003 in poi: sebbene per il periodo precedente potessero essere utilizzati gli estratti conto depositati dall'attrice, restava il



fatto decisivo che in ogni caso per il predetto periodo non risultavano depositati tutti i relativi estratti conto.

La società appellante ha chiesto in riforma della sentenza di primo grado, nei confronti della Banca s.p.a. (già s.p.a.) l'accoglimento delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 22 dicembre 2012 con il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'istituto bancario nella comparsa di costituzione e risposta del 2 aprile 2013;

la condanna della banca appellata al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.

Si è costituita in giudizio s.p.a. con comparsa del 24 gennaio 2019 quale mandataria in nome e per conto di s.p.a., che ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e confermare la sentenza del tribunale, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

Il collegio all'udienza del 13 novembre 2020 tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19, si è riservato per la decisione assegnando i termini di cui all'articolo 190 c.p.c..

Prima di esaminare i motivi di appello è opportuno riassumere l'esito della consulenza tecnica svolta in primo grado dal dottor

Dopo aver esaminato il contratto di conto corrente sottoscritto in data 9 maggio 1995, contenente i tassi applicati dalla banca, nonché i tassi di interesse desunti dalle lettere di apertura di credito contenute nel fascicolo della banca convenuta regolarmente sottoscritte e accettate dal cliente, il c.t.u. ha precisato di avere applicato i tassi migliorativi per il cliente desunti dagli scalari di conto corrente, mentre nel caso di tassi peggiorativi, il c.t.u. si è astenuto dall'applicazione in quanto sarebbe stata necessaria la preventiva accettazione da parte del cliente.

Il dottor ha rimesso al tribunale la decisione circa l'adeguamento o meno alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 9 febbraio 2000 e quindi ha effettuato tre ipotesi di ricalcolo: la prima ipotesi con la capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, la seconda ipotesi con la capitalizzazione annuale di interessi e competenze e la terza ipotesi senza alcuna capitalizzazione di interessi e competenze.

Ha inoltre applicato la commissione di massimo scoperto espressamente indicata nel contratto sottoscritto il 9 settembre 1995.



Ha inseritole le spese di tenuta del conto corrente desunte dalle liquidazioni evidenziate negli scalari periodici in quanto espressamente pattuite.

Ha rielaborato il rapporto del conto corrente numero _____ dal 1° gennaio 2003 fino al 2 aprile 2013 applicando i tassi di interesse, la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta conto desunti dal contratto di conto corrente originario ovvero dalle successive modifiche contrattuali intervenute, regolarmente accettate dal cliente nonché dagli scalari se dagli atti risultavano variazioni migliorative delle condizioni per il cliente, pervenendo ai seguenti risultati:

-con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese un saldo a debito della società _____ S.r.l. di € 92.004,32;

-con la capitalizzazione annuale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese, un saldo a debito della società correntista di € 28.901,03;

-senza alcuna capitalizzazione un saldo a credito della società correntista di 67.087,59 euro.

A seguito dei rilievi sollevati dalla difesa della società attrice _____, il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la relazione integrativa effettuando il ricalcolo del rapporto partendo dal saldo zero sempre limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2003 al 2 aprile 2013, pervenendo ai seguenti risultati:

-con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese un saldo a credito della società correntista di € 522.887,17;

-con la capitalizzazione annuale un saldo a credito della società correntista di € 538.400,17;

-senza alcuna capitalizzazione un saldo a credito della società correntista, di € 543.571,74.

Il 28 gennaio 2016 la relazione integrativa del consulente tecnico d'ufficio è stata trasmessa alle parti. L'11 febbraio 2016 il consulente tecnico di parte della società attrice faceva pervenire al consulente tecnico d'ufficio i propri rilievi osservando che la commissione di massimo scoperto doveva essere esclusa dal calcolo in presenza di una clausola contrattuale che non indicava precisamente i criteri di calcolo della commissione. Inoltre, secondo i quesiti proposti al consulente tecnico d'ufficio dal giudice, occorre fare riferimento alle date in cui erano stati concretamente eseguiti dalla banca i singoli accreditamenti e addebiti e in mancanza di altri elementi, occorre far coincidere tali date con quelle in cui le varie operazioni



risultavano registrate sul conto. Si rendeva quindi necessario procedere al riconteggio escludendo dal calcolo il gioco delle valute.

Rispondendo ai rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte della società attrice, il c.t.u. osservava che nel disporre il supplemento della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice aveva recepito unicamente il rilievo relativo al saldo di partenza del ricalcolo che avrebbe dovuto essere il saldo zero. Con riferimento invece ai rilievi sollevati dal difensore della banca s.p.a., il c.t.u. osservava che quest'ultimo si era doluto che non si fosse tenuto conto del saldo iniziale negativo per il cliente, di € 300.831,38.

Si trattava-i rilievi sollevati dalle parti-di questioni giuridiche che il c.t.u. devolveva al giudice.

L'appellante società sostiene che nell'atto di citazione introduttivo vi è un intero paragrafo dedicato alla illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto a dimostrazione che nel rapporto in esame vi è stata la violazione dell'art. 1283 cod.civ.. Richiama inoltre le conclusioni dell'atto di citazione introduttivo, a confutazione dell'affermazione del tribunale circa la tardiva prospettazione dell'anatocismo come motivo di nullità del contratto di conto corrente.

Il contratto di conto corrente per cui vi è causa fu stipulato prima dell'entrata in vigore della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000 e prevedeva una differente periodicità della capitalizzazione degli interessi (annuale per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori), dal che discende-in mancanza di adeguamento da parte della banca-il diritto di quest'ultima all'interesse semplice sulle somme a titolo di capitale.

Il primo motivo di appello pone una questione irrilevante ai fini della decisione perché come si è visto, il consulente tecnico di ufficio ha rielaborato il saldo del rapporto di conto corrente applicando non gli interessi legali previsti dal codice civile o quelli sostitutivi ex articolo 117 del testo unico bancario numero 385/1993, bensì quelli previsti contrattualmente, avendo rilevato che il contratto di conto corrente del 9 maggio 1995 prevedeva i tassi di interesse, come in effetti si rileva dal modulo contrattuale prodotto (allegato numero due al fascicolo di parte dell'istituto bancario in cui risultano determinati gli interessi creditori nella misura del 2% e quelli debitori nella misura del 12,50% "+1/8").

Le osservazioni svolte dal giudice di primo grado a proposito della tardiva eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi con riferimento a quelli correnti sulla piazza appaiono quindi superflue, anche se dal punto di vista teorico **la decisione del Tribunale non appare corretta alla stregua del principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto**



da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013; si è altresì ritenuta rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010). Questo perché l'opposizione determina l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere all'accertamento del credito azionato nel procedimento monitorio, sulla base del titolo posto a fondamento della domanda, la cui nullità può dunque essere rilevata anche d'ufficio, rientrando tra i compiti del giudice la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione (cfr. Cass., Sez. 1, 21 dicembre 2007, n. 27088; 31 agosto 2007, n. 18453). In tale giudizio il debitore, pur rivestendo formalmente la qualità di attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, configurandosi la domanda proposta dal creditore come una ordinaria azione di adempimento, rispetto alla quale l'eventuale deduzione della nullità da parte dell'opponente non si pone come autonoma domanda o eccezione, ma come mera difesa, volta a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice, il quale non subisce pertanto limitazioni in relazione alle cause d'invalidità fatte valere dalla parte (cfr. Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2013, n. 350; 28 ottobre 2005, n. 21080).

Lo stesso principio deve quindi valere nel caso ricorrente nella specie, in cui la banca ha proposto la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 109.744,95 relativa al saldo del conto corrente numero alla data del 25 marzo 2013. Rispetto a tale domanda la società ! si poneva quindi come parte convenuta nella stessa situazione del soggetto che propone opposizione a decreto ingiuntivo e quindi alla pretesa creditoria della banca.

A ciò si deve aggiungere che nelle più recenti decisioni, la corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale il giudice può sempre rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella prospettata con la domanda di impugnativa del contratto, salvo il dovere di instaurare sul punto il contraddittorio fra le parti. Si è così ritenuto che il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico



limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni - cfr. Corte di cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; v. nello stesso senso id. Sez. 1 - , Sentenza n. 31930 del 06/12/2019).

Altrettanto errata-prosegue l'appellante-sarebbe la decisione del tribunale di ritenere legittima la commissione di massimo scoperto alla stregua del principio secondo il quale la stessa sia validamente espressa solo qualora si possa individuare una sua funzione diversa da quella già svolta dall'interesse. Qualora essa sia prevista quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.

Inoltre, il tribunale non ha affrontato il tema della indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, che ne determina la nullità ai sensi degli articoli 1418-1346 del codice civile, posto che le clausole contrattuali si limitano genericamente a indicare la percentuale della commissione senza specificare su quali importi e per quali periodi venga applicata, essendo riportato solo che la commissione è pari allo 0,125% senza alcuna ulteriore specificazione.

A decorrere dal terzo trimestre del 2009 inoltre, la commissione di massimo scoperto è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi ai sensi dell'articolo 2 bis della legge numero 2/2009. Ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario le modifiche contrattuali dovevano essere comunicate al correntista secondo specifiche modalità contenenti in particolare la formula: "proposta di modifica unilaterale del contratto" con il preavviso di almeno due mesi, il che non risulta sia stato fatto, con la conseguente illegittimità delle commissioni.

Il secondo motivo di appello risulta implicitamente rinunciato dalla società perché con la comparsa conclusionale dell'8 gennaio 2021, la difesa della società ha chiesto l'accoglimento della domanda nell'importo indicato nella soluzione di ricalcolo formulata dal c.t.u. escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese con un saldo a credito della società attrice, di € 543.571,74. Nel recepire la soluzione prospettata dal consulente tecnico d'ufficio, la società appellante ha aderito alla rielaborazione del conto corrente numero dal 1 gennaio 2003 fino al 2 aprile 2013 operata -come si è visto-applicando i tassi di interesse, la commissione di



massimo scoperto e le spese di tenuta conto desunti dal contratto di conto corrente originario ovvero dalle successive modifiche contrattuali intervenute, regolarmente accettate dal cliente nonché dagli scalari se dagli atti risultavano variazioni migliorative delle condizioni per il cliente. Anche se dal punto di esito teorico **il motivo di appello appare fondato perché a proposito della commissione di massimo scoperto, le condizioni di contratto prevedevano lo 0,125% senza alcuna specificazione circa la base di calcolo e la periodicità dell'addebito.**

Il collegio ritiene di condividere l'opinione diffusa in giurisprudenza (cfr. ad es. Tribunale Lucca , 14/12/2016 n. 2628) secondo la quale in tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.

Con il terzo motivo di gravame, la società appellante si duole della decisione del tribunale relativa agli interessi usurari, in particolare osservando che i decreti ministeriali che determinano i tassi oltre i quali gli interessi devono essere considerati usurari, in quanto atti amministrativi integrativi del precetto normativo hanno natura normativa di rango secondario e quindi sono conoscibili dal giudice e sono sottratti all'onere della prova a carico della parte.

Nel caso di specie poi è stato depositato un estratto di tutti i tassi soglia determinati nel corso del rapporto contrattuale.

Non risulta dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio che siano stati praticati dalla banca interessi usurari anche se **il motivo di appello è fondato in quanto le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza**



personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi. (cfr. Corte di cassazione Sez. 3 - Ordinanza n. 8883 del 13/05/2020, Rv. 657840 - 01).

Con il quarto motivo di appello, si contesta la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la società attrice non avesse assolto il proprio onere probatorio e al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa stessa corte d'appello che ha ritenuto come nelle azioni di accertamento negativo del credito, spetta alla banca che si afferma creditrice fornire la prova del proprio diritto, ancorché essa sia convenuta e non attrice.

L'eventuale incompletezza della documentazione contabile non è ostativa alla ricostruzione del saldo qualora manchino alcuni estratti conto, tenuto conto anche del fatto che nel caso in esame la banca ha proposto la domanda riconvenzionale.

Con un ulteriore rilievo, l'appellante contesta l'affermazione del tribunale secondo la quale la mancanza della richiesta di cui all'articolo 119 del testo unico bancario precludeva l'ordine di esibizione della documentazione chiesto nel corso del giudizio ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. .

Il tribunale avrebbe potuto procedere alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente applicando il cosiddetto saldo zero anche in mancanza di una parte degli estratti conto, come del resto il tribunale sembra aver ritenuto legittimo disponendo un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio rivolto proprio a rielaborare il rapporto applicando il criterio del saldo zero.

Il quarto motivo di appello è fondato.

Con recente pronuncia la suprema corte ha affermato il principio che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (cfr. Corte di cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 23852 del 29/10/2020, Rv. 659438 - 01).



Il pronunciamento della corte di cassazione è giunto al termine di una lunga evoluzione giurisprudenziale che si è occupata della ripartizione degli oneri della prova nelle controversie fra la banca e il cliente. Nel caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo avanzata dal correntista, si è affermato che l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; sull'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento, cfr. pure, ad es.: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. 9 febbraio, n. 2903; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896); sicché' spetta all'attore documentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla Banca in dipendenza di essi. Con riferimento al periodo per cui manchi idonea documentazione delle intercorse movimentazioni del conto, l'attore non potrebbe dunque aspirare a un azzeramento del saldo: una tale operazione si tradurrebbe infatti nel riconoscimento, in assenza di idonei riscontri, di pregressi illegittimi addebiti per un importo corrispondente al saldo passivo documentato dalla Banca alla suddetta data.

Né vale opporre l'onere, in capo alla Banca, di produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto. Infatti, se è vero che tale onere sussiste, la Banca non potendovisi sottrarre invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692), esso opera con riferimento al diritto di pagamento azionato dalla banca: se ad agire in giudizio è il correntista, l'onere di provare l'andamento del conto dal suo inizio incombe su detto soggetto.

In conclusione, il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla Banca ha l'onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l'appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell'istituto di credito. Alla stregua di tale principio, infatti, il correntista, ove non provveda a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l'accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile.

La Corte suprema di cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme



indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione). (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017; id. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018). **Nelle più recenti decisioni il rigore di tale principio è stato temperato nel senso che in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.** (cfr. Corte di cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018, Rv. 652066 - 01).

La incompletezza della documentazione costituita dagli estratti conto in definitiva, non può giustificare il rigetto della domanda di ripetizione di indebitto avanzata dal correntista, qualora attraverso la documentazione prodotta sia possibile anche con la consulenza tecnica di ufficio pervenire alla ricostruzione delle clausole e delle condizioni applicate dall'istituto bancario escludendo gli addebiti illegittimi per violazione di legge in modo da rideterminare il saldo del conto.

Da ultimo, si è affermato che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (cfr. Corte di cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).



Nel caso ricorrente nella specie, in presenza di contrapposte domande di ripetizione di indebito da parte del correntista e di pagamento del saldo del conto corrente da parte della banca, come si è visto l'onere della prova gravante su entrambe le parti impone che nella rideterminazione del saldo finale il consulente tecnico d'ufficio proceda all'azzeramento del saldo risultante dal primo estratto conto utilizzabile, e cioè dall'inizio del periodo del rapporto contrattuale in cui la documentazione contabile risulta completa essendo costituita da tutti gli estratti conto fino alla chiusura del rapporto.

È quello che è avvenuto nel caso in esame in cui il consulente tecnico di ufficio è partito nella ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente, dal primo estratto conto disponibile ed utilizzabile alla stregua dei principi che si sono illustrati, decorrente dal 1° gennaio 2003, che è stato azzerato in presenza della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'istituto bancario.

L'appello appare fondato anche per quel che riguarda l'affermazione del giudice secondo la quale sarebbe stato onere del correntista proporre prima del giudizio l'istanza di cui all'articolo 119 del testo unico bancario pena la inammissibilità della richiesta di esibizione e quindi la violazione del principio dell'onere della prova da parte della società attrice, avendo chiarito la corte di cassazione che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale. (cfr. Corte di cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020, Rv. 659530 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve essere accolta con la condanna dell'istituto bancario al pagamento del saldo finale del conto corrente rielaborato dal consulente tecnico d'ufficio applicando i principi giurisprudenziali ritenuti corretti da questa corte, dell'importo di € 543.571,74.

In particolare, si ritiene corretta la rielaborazione del saldo del rapporto escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi.

Costituisce ormai insegnamento consolidato della suprema corte di cassazione quello secondo il quale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.



342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (cfr. Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Giova richiamare l'articolo 120 del TUB come modificato dal decreto legislativo numero 342/99 con il quale il legislatore ha demandato al CICR di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie; con la delibera del 9 febbraio 2000 il CICR ha rimesso alle parti la determinazione della periodicità degli interessi che deve essere la stessa per quelli a credito e per quelli a debito. L'articolo 7 della delibera prevede che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio; qualora le nuove disposizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e comunque entro il 30 dicembre 2000; nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

La sentenza della Corte costituzionale numero 425/2000 ha dichiarato illegittimo l'articolo 25 comma terzo del decreto legislativo numero 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia-sino all'entrata in vigore della delibera CICR-delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi. Per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, le clausole anatocistiche in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore e dunque sono soggette a nullità in quanto in palese violazione dell'articolo 1283 c.c. (Corte di cassazione a sezioni unite sentenza numero 21095/2004). Pertanto per i contratti già in essere all'entrata in vigore della delibera CICR, nell'ipotesi di nullità della precedente clausola di pattuizione della capitalizzazione, l'applicazione di una capitalizzazione periodica degli interessi configurerebbe un peggioramento delle condizioni, con la conseguente necessità di una previsione scritta approvata dal cliente ai sensi dell'articolo 7 della delibera stessa, in difetto della quale nessuna capitalizzazione dovrebbe essere applicata nemmeno per il periodo successivo al 30 giugno 2000.



Nel caso in esame a causa della nullità del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione degli interessi debitori per effetto della chiusura contabile ogni tre mesi ed addebito degli interessi dovuti alla banca (art. 7 delle condizioni contrattuali), prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 non erano dovuti affatto gli interessi sugli interessi e si doveva quindi escludere del tutto la capitalizzazione. Si è infatti affermato che in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. (cfr. Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016, Rv. 641046 - 01).

Con la conseguenza che **la introduzione della capitalizzazione degli interessi con la stessa periodicità per quelli a credito e per quelli a debito appare peggiorativa per il cliente che quindi avrebbe dovuto approvare la convenzione relativa all'anatocismo. Il carattere peggiorativo della variazione comunicata dall'istituto bancario si desume dal fatto che di regola e segnatamente nel caso di specie, ben raramente si verifica il caso di un conto corrente attivo con l'accredito di interessi in favore del cliente, specie qualora si tratti di impresa commerciale; di guisa che la clausola anatocistica opera a vantaggio esclusivo dell'istituto bancario e comporta un evidente peggioramento delle condizioni precedenti alla variazione della pari periodicità degli interessi, posto che per il periodo precedente non era dovuta alcuna capitalizzazione (in senso conforme cfr. Cassazione civile sez. I - 21/10/2019, n. 26769¹).**

¹ La S.C. ha precisato che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state travolte dalla nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che "in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150).

I giudici di legittimità non hanno ritenuto sufficiente l'adeguamento, da parte della banca, delle condizioni contrattuali applicate al rapporto di conto corrente secondo le disposizioni recate dalla ricordata Delib. del CICR, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo perché l'art. 7 della citata Delib. CICR è una norma transitoria che, ancorché inserita nel contesto di un atto deliberativo assunto dal CICR a mente dell'art. 120, comma 2 TUB, come aggiunto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, si correla, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, introduttivo nel medesimo art. 120 TUB del comma 3, sicché essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, la detta norma è stata privata di efficacia e la nullità dell'anatocismo bancario per come praticata, che con il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, si era tentato di comprimere, ha ripreso tutto il suo innato vigore. Con la conseguenza che se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della Delib. CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverbera in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sarà quella dell'art. 7, comma 2 Delib. CICR - già di per sé, qui caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza - ma quella

Pag. 16 di 17



Le spese processuali, liquidate secondo la soccombenza ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014, devono essere poste a carico della banca convenuta-attrice in riconvenzionale-omessa per il giudizio di appello la fase della trattazione/istruttoria che non ha avuto svolgimento.

P.Q.M.

La corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla società S.r.l. nei confronti della S.p.a. già S.p.a. avverso la sentenza numero 2264/2008 pubblicata il 12/9/2018 del tribunale di Foggia, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la banca appellata al pagamento della somma di € 543.571,74 in favore della società S.r.l., con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo;
- 2) Condanna l'istituto bancario appellato a rifondere le spese processuali in favore della società S.r.l. e le liquida con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, quanto al giudizio di primo grado in € di esborsi e euro per compenso professionale e quanto al giudizio di appello, in € di spese vive e € per il compenso professionale, oltre per entrambi i gradi al rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge;
- 3) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate dal giudice di primo piano, a carico della S.p.a.

Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 16 febbraio 2021.

Il Presidente Estensore
Matteo Antonio Sansone

del medesimo art. 7, comma 3 ("Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela").

